

# LA LAICITÀ CROCIFISSA?

Il nodo costituzionale dei simboli religiosi  
nei luoghi pubblici


*Atti del Seminario*  
*Ferrara, 28 maggio 2004*

*a cura di*

ROBERTO BIN, GIUDITTA BRUNELLI  
ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO



## IL CROCIFISSO E IL CALAMAIO

di MARTA CARTABIA\*

SOMMARIO: 1. Gli argomenti pro e contro. - 2. La laicità positiva e i muri bianchi. - 3. Sacro e profano negli arredi scolastici. - 4. L'ipotesi bavarese. - 5. La Corte o il legislatore?

1. Il problema dei simboli religiosi nei luoghi pubblici ha di recente suscitato un acceso dibattito in Italia e all'estero. I toni sono aspri, degni più di un'arena politica che di un civile confronto culturale.

In Italia, nei mesi più recenti sono intervenute due pronunce giurisdizionali: nell'ottobre 2003, il tribunale dell'Aquila ordinava la rimozione del crocifisso dalle aule di una scuola elementare, con una procedura d'urgenza. Nel novembre 2003, il tribunale amministrativo del Veneto sollevava una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, impugnando le norme che prevedono l'affissione dei crocifissi in ogni aula scolastica per violazione del principio della laicità dello Stato, tutelato dalla Costituzione repubblicana. Contemporaneamente, in Francia si approvava la legge che vieta a docenti ed alunni di indossare nelle scuole pubbliche simboli «ostensibles», cioè simboli che esprimono in modo ostentato una appartenenza religiosa o politica. Sembra dunque che il velo islamico, la kippah ebraica e i crocifissi di grandi dimensioni, ad esempio, non possano essere indossati all'interno degli edifici scolastici.

Le due vicende presentano analogie e differenze. Consideriamo le seconde, giacché le analogie sono autoevidenti: altro è vietare i simboli che si portano sulla persona, quali sono il velo o la kippah, altro è discutere sull'opportunità che in un luogo pubblico si affiggano simboli religiosi.

Il divieto dei simboli personali alla francese solleva generalmente indignazione, perché urta in modo grossolano la libertà personale, la libertà di coscienza e la libertà religiosa dei singoli, impedendo di manifestare la

---

\* *Strordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Verona.*

propria identità o appartenenza ad una confessione religiosa. Si è scritto giustamente che con la legge sui simboli religiosi la Francia professa una «laicità militante» (D. Tega), che tende ad imporre una visione atea nella piazza pubblica, oscurando la visibilità del pluralismo sociale, culturale e religioso, secondo una tradizione che in Francia risale addirittura alla *Déclaration des droits de l'homme* del 1789.

Più delicata e sottile la problematica italiana che riguarda i simboli religiosi nei *luoghi* pubblici. Esporre un simbolo religioso nei luoghi pubblici sarebbe espressione di uno Stato confessionale, che riconosce un'unica religione di Stato e tutt'al più tollera le altre confessioni religiose come «culti ammessi» su un piano diverso e diseguale rispetto alla religione ufficiale. L'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche sarebbe, appunto, espressione di uno stato confessionale cattolico.

La vicenda italiana sembrerebbe dar ragione a questa lettura. Le norme che prevedono l'esposizione dei crocefissi nelle aule scolastiche sono contenute in due Regi decreti – il n. 965 del 1924 per le scuole medie e il n. 1297 del 1928 per le scuole elementari – emanati in pieno fascismo. L'epoca della loro emanazione è dominata dall'idea dello Stato confessionale, come si può leggere testualmente sia nello Statuto albertino del 1848, sia nei successivi Patti Lateranensi del 1929, che assumono la religione cattolica come religione di Stato. In quella sola prospettiva si giustificerebbe il crocefisso nelle scuole. Ora – prosegue il ragionamento condiviso anche dall'ordinanza di rimessione del TAR Veneto – la Costituzione repubblicana del 1948 rifiuta il principio dello Stato confessionale e si basa sull'opposta concezione dello Stato laico, come risulta dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. che, secondo la Corte costituzionale, in particolare sent. n. 203 del 1989, sanciscono la laicità dello Stato. In nome del passaggio avvenuto con la Costituzione repubblicana del 1948, che appunto ha segnato la fine dello Stato confessionale inaugurando la nuova stagione dello Stato laico, si sostiene che l'esposizione dei crocefissi nelle scuole sia incostituzionale e non possa più giustificarsi nel nuovo contesto repubblicano. L'esposizione della croce minerebbe irrimediabilmente il valore della laicità e ancor più la libertà di coscienza dei singoli, i quali – atei o appartenenti ad altro credo religioso – sarebbero offesi nella loro identità, perché costretti a subire una immagine in cui non si riconoscono.

A difesa del crocefisso nelle aule scolastiche sono stati avanzati due principali argomenti. Il primo fa leva sulla tradizione religiosa e culturale del popolo italiano, che è indiscutibilmente intrisa di cattolicesimo. La popolazione italiana è cattolica nella stragrande maggioranza dei casi. La presenza di altre confessioni religiose è minoritaria e comunque in gran parte legata ai recenti flussi migratori, che hanno di certo incrementato il pluralismo del nostro tessuto sociale, ma non possono sovvertirne i con-

notati tradizionali. Perciò l'Italia non si presterebbe ad un livellamento artificioso di tutte le confessioni religiose, perché diverso è il loro peso storico e culturale (Tondi della Mura). Il secondo argomento, che si è letto con frequenza anche sulla stampa quotidiana nello scorso autunno, fa leva invece sul valore culturale del crocifisso, che verrebbe esposto nelle aule scolastiche per la sua valenza culturale, piuttosto che religiosa. Persino il Capo dello Stato si era espresso in questi termini, in reazione all'ordine di rimozione del crocifisso emesso dal tribunale de L'Aquila.

Entrambi questi argomenti sono pregevoli, ma non risolutivi.

Il primo argomento non convince del tutto, perché si presta a giustificare un dispotismo della maggioranza a scapito delle minoranze e dei singoli, su un terreno così delicato come quello della libertà religiosa. La regola di maggioranza senza correttivi si utilizza nel campo delle decisioni politiche, dell'indirizzo politico. Il campo dei diritti fondamentali — tra cui rientra di certo la libertà religiosa — è dominio delle garanzie, non della politica. La violazione di un diritto fondamentale, foss'anche di una sola o di poche persone, ha lo stesso peso della violazione dei diritti di molti: è negazione del diritto stesso. Per questo l'argomento maggioritario non convince del tutto. È vero probabilmente che la maggioranza degli italiani tuttora si riconosce nel cattolicesimo. Se si considerano, oltre ai "credenti praticanti", anche coloro che solo nei momenti cruciali della vita — nascita, matrimonio, morte — scoprono una dimensione religiosa, non si può negare che la religione cui fa riferimento la maggioranza del popolo italiano sia quella cattolica. Questo fatto di certo non è irrilevante (Denninger). Tuttavia, se davvero l'esposizione di un simbolo religioso offende la libertà religiosa anche di una sola persona, non potrebbe essere accettata. La libertà religiosa del singolo, al pari di tutti i diritti fondamentali, fa premio sulla volontà della maggioranza e non può sopportare né deroghe né singole violazioni senza essere negata.

Neppure del tutto convincente è il secondo argomento che fa leva sulla valenza culturale del crocifisso, perché per giustificarne l'esposizione finisce per svilirne il significato o per oscurarne alcuni dei possibili significati. Certamente, il cristianesimo ha generato una cultura e ha così tanto impregnato la civiltà europea da poter essere considerato indiscutibilmente parte delle sue radici culturali (Weiler). Ma il cristianesimo non è solo un movimento culturale e la croce non è solo un simbolo culturale. O meglio, essi hanno una valenza culturale in quanto espressivi di una esperienza religiosa. Insomma, è vero che la pietà di Michelangelo è un'opera d'arte che può essere apprezzata — e lo è! — anche dai non credenti. Ma è un'opera d'arte proprio in quanto espressiva di un momento centrale del cristianesimo. Non si può isolarne il valore artistico dal fatto religioso che rappresenta. Parimenti, la croce certamente esprime un richiamo a valori

culturali condivisibili anche da chi credente non è. Tuttavia la sua valenza culturale non può essere affrancata dal suo valore religioso, cosicché accanto a coloro che si riconoscono nella croce solo per il suo significato culturale, non mancheranno persone che in essa colgono il significato religioso.

2. A questo punto non sembrano darsi alternative: l'unica strada coerentemente percorribile sembra essere quella della rimozione di tutti i simboli religiosi dai luoghi pubblici. Questa è infatti la conclusione alla quale giungono i più: la laicità dello Stato non può tollerare l'affissione di simboli religiosi nei luoghi pubblici.

Eppure, solo in apparenza la rimozione di tutti i simboli religiosi costituirebbe una soluzione rispettosa per tutti. In realtà essa non è meno "militante" della scelta di esporre uno o più simboli, perché per non offendere nessuno, il prezzo è quello di occultare il pluralismo, relegandolo nella sfera privata e di fatto imponendo una visione atea delle istituzioni. Dunque, l'apparente neutralità delle istituzioni pubbliche nasconderebbe una precisa *Weltanschauung*: quella secondo la quale il fenomeno religioso non può entrare nella sfera pubblica. E qui la via italiana alla laicità dello Stato si ricongiungerebbe alla via francese, con le stesse inaccettabili conseguenze.

Ma la via italiana alla laicità non coincide con quella francese. Se il problema viene posto in termini di una alternativa tra *obbligo* di esporre il crocefisso e *divieto* di esporre il crocefisso (o ogni altro simbolo religioso) (alternativa acutamente colta e giustamente criticata da Barbara Randazzo) non si può dare una scelta neutrale. Non può darsi una posizione neutrale tra due opzioni: lo Stato si troverebbe inevitabilmente ad effettuare alternativamente una scelta confessionale (obbligo di esporre il crocefisso) o una scelta atea (divieto di esporre simboli religiosi). Per scongiurare il rischio del confessionalismo, si ricadrebbe nello stesso errore, in una sorta di "confessionalismo laico": in entrambi i casi lo Stato fa propria una delle tante alternative – religiosa nel primo caso, atea nel secondo – espungendo le altre dalla sfera pubblica.

Nulla a che vedere con la laicità della Costituzione italiana, che secondo la felice formulazione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989 non è «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Nel linguaggio degli addetti ai lavori si dice che lo Stato italiano si basa su un principio di «neutralità attiva» o di «laicità positiva» in campo religioso, che impegna le istituzioni pubbliche a tutelare e promuovere il pluralismo religioso, non ad oscu-

rarne la presenza nei luoghi pubblici. La Corte costituzionale ha saputo valorizzare questa valenza positiva della laicità, anche in casi assai delicati, come quello sulla bestemmia (sent. n. 440 del 1995), in cui sarebbe stato assai più agevole sul piano tecnico eliminare ogni tutela penale del senso religioso, piuttosto che intervenire a tutela del pluralismo religioso.

L'alternativa tra obbligo e divieto di esporre il crocifisso nelle scuole falsa la prospettiva e impedisce una posizione autenticamente laica dello Stato, costringendo ad un vicolo cieco, in cui si danno due sole alternative entrambe inaccettabili alla luce dei principi costituzionali: o un confessionnalismo religioso che impone l'obbligo di esporre il crocifisso, oppure un confessionnalismo laico, che vieta di esporre ogni simbolo religioso.

Credo che la questione dei crocefissi nelle scuole sia da affrontare a partire da considerazioni diverse. Muoverei dalla posizione, ampiamente condivisa dagli studiosi che si occupano di principi e valori costituzionali, secondo cui per appianare i conflitti fra valori o interessi il principio da seguire è quello della «concordanza pratica» (K. Hesse), che esige di trovare una soluzione che possa conciliare le esigenze e i diritti costituzionali di tutti. Le nostre corti costituzionali parlano di bilanciamento dei valori costituzionali, o di composizione degli interessi. L'espressione di Hesse mi pare tuttavia particolarmente pregevole perché chiarisce, in una vicenda così erroneamente intrisa di questioni "di principio", che il problema reale è rispetto "in concreto" di tutte le identità. Una posizione, quella di Hesse, che nella cultura italiana è magistralmente espressa nell'idea del *diritto mite* di Zagrebelsky e nella sua visione del diritto come *juris-prudentia*, come saggezza giuridica orientata al reale.

3. Dunque, ri-partiamo dai fatti. Ci sono alcune norme degli anni venti che prescrivono di affiggere il crocifisso in ogni aula scolastica. Si dice che quelle norme sono espressione di uno Stato confessionale cattolico, ovvero di un fondamentalismo cattolico che tende a coartare la libertà religiosa altrui (Cimbalo, F. Onida). Questa affermazione non è suffragata dai fatti.

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è disciplinata da norme che elencano gli arredi di cui deve essere dotata ogni scuola. Il crocifisso compare all'interno di un elenco in cui si menzionano il ritratto del re, la lavagna, il gesso, il cancellino, il pallottoliere, l'abecedario e così via. Perché una scelta così solenne – quale sarebbe la scelta per lo stato confessionale – dovrebbe essere contenuta in uno strumento così triviale – l'elenco degli arredi? Se così fosse, sarebbe persino irrispettoso e offensivo per la Chiesa cattolica: un crocifisso trattato alla stessa stregua di un calamaio, di un cancellino o di un pallottoliere? Credo che l'unica spiega-

zione capace di dar ragione di questa strana commistione di sacro e profano sia che all'epoca la presenza di un crocefisso era considerata un fatto normale, scontato, espressivo di un comune sentire popolare. Quello stesso sentire per cui, nato un bambino, tutti lo battezzavano anche se non credenti; quello stesso sentire per cui chi raggiungeva la vetta di una montagna, piantava una croce; quello stesso sentire per cui nelle strade di campagna si erigevano edicole con immagini sacre. La banalità del contesto – una tabella allegata a un regio decreto che elenca gli arredi scolastici – deve indurci ad escludere che la questione del crocefisso fosse imposta da una parte della popolazione con un preciso intento di confessionalismo.

Del resto, se a favore dell'osservanza di quelle norme che richiedono un crocefisso nelle aule scolastiche ci fosse davvero un clima di fondamentalismo cattolico, come ci si può spiegare che in moltissime scuole pubbliche – probabilmente la maggior parte – il crocefisso semplicemente non c'è, o perché è stato rimosso, o perché non è mai stato affisso? Come mai *nessun* “fondamentalista” cattolico ha mai pensato di proporre ricorso contro la disapplicazione (peraltro ingiustificata sul piano giuridico) delle norme sul crocefisso? Tutti i casi giudiziari che riguardano il crocefisso hanno origine da persone che pretendono la rimozione del crocefisso laddove esso è rimasto, non mai da persone che, offese dall'assenza del crocefisso, ne chiedono al giudice il ripristino secondo le disposizioni di legge. Il clima aspro e conflittuale attorno al problema del crocefisso nelle scuole non si può certo dire che sia stato alimentato dai cattolici timorosi di perdere un privilegio.

Mi pare che la norma sul crocefisso nelle scuole sia stata osservata fin tanto che essa ha espresso un comune sentire del popolo. Laddove la secolarizzazione ha generato indifferenza al fenomeno religioso, i crocefissi sono spariti senza clamori, anche se le disposizioni che li prevedono sono tutt'ora vigenti.

4. Senza clamore, dunque, proviamo ad immaginare una soluzione normativa o giurisprudenziale che tenga conto di tutti gli elementi di questa problematica, cioè: *a)* del fatto che esistono norme, mai formalmente abrogate, che prevedono i crocefissi nelle scuole elementari e medie; *b)* che l'atteggiamento complessivo della popolazione italiana verso il cattolicesimo è cambiato rispetto all'epoca in cui furono scritte quelle norme; *c)* che la Costituzione vigente non ripropone il precedente modello di religione di Stato, ma si ispira al principio di laicità, inteso non come indifferenza, ma come eguale valorizzazione delle confessioni religiose; *d)* che molte persone, anche non credenti, non si sentono affatto offese dall'esposizione del crocefisso, perché lo ritengono espressivo di una identità cul-

turale e di una civiltà, anche se non ne abbracciano il significato religioso; e) che, viceversa, per alcune persone – apparentemente non molte, se consideriamo il numero dei ricorsi – l'esposizione del crocifisso è fonte di turbamento e di ingiusta coartazione di una delle fondamentali libertà, quella religiosa appunto, intesa o in senso positivo o in senso negativo, come libertà dalla religione.

In questo contesto, probabilmente, la soluzione auspicabile sarebbe un intervento del legislatore che adegui la normativa al mutato contesto storico, trovando una soluzione per realizzare quella "pratica concordanza" tra laicità dello Stato, pluralismo religioso e libertà individuale che il problema dei simboli religiosi sembra contrapporre irrimediabilmente.

L'ipotesi valorizzata da Stefano Ceccanti prende spunto dalla legge bavarese del 23 dicembre 1995, art. 7 – emanata dopo una serie di contrasti tra la Baviera e il tribunale federale costituzionale tedesco – che si contraddistingue per la capacità di conciliare i diritti di tutti. Essa prevede infatti che nelle scuole elementari e medie sia esposto il crocifisso «in considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera». Tuttavia, «se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole». «Se l'accordo non è raggiunto il direttore didattico deve trovare per il caso singolo una regola che rispetti la libertà di religione del dissenziente ed operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile la volontà della maggioranza».

Questa soluzione appare assai pregevole per molteplici ragioni. La prima, sottolineata giustamente da Stefano Ceccanti, è che introduce un metodo consensuale e dialogato, che consente di favorire la civile convivenza delle pluralità, anziché alimentare le conflittualità. A questo proposito si può ricordare che le nostre scuole sono dotate di organi collegiali, di classe o di istituto, in cui la comunità scolastica potrebbe civilmente esprimere un orientamento in ordine al simbolo religioso da esporre o da non esporre, a seconda dei contesti.

La seconda è che una tale soluzione rispetta la storia e le tradizioni di un popolo, proponendo l'affissione del simbolo religioso in cui questo popolo si riconosce, senza opprimere la libertà religiosa neppure di un solo individuo, giacché consente di rimuovere il crocifisso anche a tutela della singola persona. Se l'*acquis* religioso e culturale di un popolo, quello italiano come quello bavarese, è cattolico, la proposta di esporre un simbolo cattolico è naturale che ci sia, e deve arretrare solo di fronte alla richiesta di chi sente coartata la propria libertà. Negare la storia di un popolo e l'*idem sentire* della sua maggioranza non è meno grave che ledere la li-

bertà individuale del singolo (Denninger). Dunque occorre una soluzione che non sacrifichi i diritti neppure di un individuo, ma che neppure giunga al paradossale esito di sacrificare la maggioranza. D'altra parte, questa soluzione che muove dall'ipotesi di esporre di norma il crocefisso, salva diversa decisione della comunità scolastica, ben si armonizza con il particolare riconoscimento che la scuola italiana tuttora tributa alla religione cattolica, come si evince anche dalla disciplina dell'insegnamento dell'ora di religione. L'art. 9, numero 2, della l. n. 121 del 1985, afferma che «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» e prosegue, affermando che «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento». Dunque, la scuola italiana *propone* l'insegnamento della religione cattolica, sia perché riconosce il valore di ogni cultura religiosa, sia perché nello specifico la religione cattolica fa parte del patrimonio del popolo italiano. Naturalmente il singolo è libero di decidere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento, come emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale in argomento.

Questa posizione, al pari della posizione bavarese sul crocefisso, mi pare perfettamente in sintonia anche con lo spirito del magistero pontificio espresso emblematicamente nella *Redemptoris Missio*, par. 39: «La Chiesa propone, non impone nulla: rispetta le persone e le culture, e si ferma davanti al sacrario della coscienza». La Chiesa non impone, epperò propone.

La terza ragione che depone a favore della soluzione bavarese è che essa valorizza un reale pluralismo scolastico e territoriale, permettendo che nella scuola pubblica possano rendersi visibili le pluralità di voci che l'animano. L'effetto dell'applicazione di una ipotetica "soluzione bavarese" sul problema del crocefisso nelle scuole italiane sarebbe, ovviamente, quello di permettere che alcune scuole non espongano il crocefisso, mentre altre lo mantengono, lasciando così emergere le differenze culturali presenti nella compagine di docenti e discenti delle varie scuole. Sicuramente quest'effetto "plurale" solleverà obiezioni in nome del principio di eguaglianza: come è possibile accettare che su un terreno sensibile ai diritti fondamentali, come è quello della libertà religiosa, vi siano differenze da scuola a scuola, o da città a città, o da regione a regione, addirittura da classe a classe all'interno del medesimo edificio scolastico?

A queste obiezioni si può rispondere su un duplice livello. Il primo è che la libertà religiosa, come fenomeno sociale, non solo tollera, ma addi-

rittura esige che la regola giuridica si adatti alle specificità delle comunità cui è rivolta. Persino nella laicissima Francia alcune normative consentono un riconoscimento pubblico del fattore religioso in relazione ad alcune specificità regionali, in particolare in riferimento ad Alsazia, Mosella e Basso Reno e a vari dipartimenti e territori d'oltre mare (L. Bloss). Il secondo livello riguarda le trasformazioni della scuola italiana. Una normativa come quella bavarese sul crocefisso che asseconda la tendenza a lasciare emergere la ricchezza pluralistica dei vari istituti scolastici, permettendo loro di caratterizzarsi sul piano culturale – ovviamente nell'ambito del rispetto delle indicazioni nazionali – e favorendo, così, la reale libertà di scelta educativa da parte dei genitori e degli alunni, è perfettamente in linea con le più recenti evoluzioni del sistema scolastico nazionale, che a partire dalla l. n. 62 del 2000, la legge sulla parità, fino alle più recenti riforme introdotte con la legge delega n. 53 del 2003, prevedono che il sistema scolastico *nazionale* – non più *statale* – sia un sistema integrato in cui agiscono istituti pubblici e privati, ognuno dei quali può liberamente utilizzare una parte dell'orario scolastico per sviluppare le discipline che maggiormente lo caratterizzano.

In questo contesto, un intervento che consenta alla varie scuole di differenziarsi anche rispetto al riferimento religioso, rispecchiando le varie comunità scolastiche di riferimento, non sembra improponibile. Il pluralismo culturale non teme che si evidenzino le differenze e uno Stato autenticamente laico e neutrale – secondo la concezione «positiva» o «attiva» espressa dalla giurisprudenza costituzionale – è capace di valorizzare le diversità.

5. Resta da capire a chi spetta intervenire per concretizzare nell'ordinamento italiano una soluzione modellata sull'esperienza bavarese. La posizione di Stefano Ceccanti è che la Corte costituzionale potrebbe intervenire proprio sulla questione sollevata dal TAR del Veneto con una sentenza additiva, che introduca il principio sopra ricordato per cui, fermo restando l'obbligo di esposizione del crocefisso, caso per caso, su richiesta delle comunità scolastiche – studenti, genitori, docenti, etc. – tale obbligo possa essere derogato per esigenze specifiche. Non credo che questa soluzione sarà facilmente praticabile, perché sulla questione sollevata dal TAR Veneto pendono molti dubbi di ammissibilità legati alla natura regolamentare e non legislativa dell'atto impugnato. Anche se una parte della dottrina (Esposito, Carlassare, Pugiotto) tende a giustificare il sindacato della Corte costituzionale sulle norme regolamentari in nome di una nozione ampia di diritto vivente, la giurisprudenza costituzionale ha giustamente mantenuto un atteggiamento assai prudente su questo punto. A maggior

ragione in un caso come quello di specie, sembra davvero difficile poter considerare le norme del 1924 e del 1928 come diritto vivente rispetto alle successive leggi sulla scuola. Dunque, pare difficile che le obiezioni di inammissibilità sull'ordinanza del TAR Veneto possano essere superate.

L'ideale sarebbe probabilmente un intervento del legislatore che ponga i principi che abbiamo ricordato e affidi ai singoli istituti scolastici un ampio margine di discrezionalità, che consenta di trovare la soluzione più acconcia alla realtà sociale della singola comunità scolastica. Il nostro legislatore, però, sembra assai "distratto" rispetto a queste problematiche. Allora ha ragione chi (Randazzo) propone che nel frattempo si consolidi una lettura «conforme» a Costituzione delle norme vigenti.

La Costituzione italiana sopravvenuta alle norme del 1924 e del 1928 che prevedono i crocefissi nelle scuole ha comportato di certo il superamento dello Stato confessionale e valorizza ogni forma di pluralismo, compreso quello religioso. Dunque, come già si è detto, alla luce del nuovo contesto costituzionale gli elenchi degli arredi scolastici non possono più essere letti come impicanti l'*obbligo* di esporre i crocefissi nelle scuole, ma neppure si deve accedere necessariamente alla soluzione opposta di far derivare dai principi costituzionali il *divieto* di esporre simboli religiosi nelle scuole. Anzi, il divieto di esporre i simboli religiosi non interpreterebbe affatto quella laicità positiva e pluralistica di cui si fregia la Costituzione italiana. Dunque, le norme che prevedono l'esposizione dei crocefissi nelle scuole non sono state abrogate e perciò sono tuttora vigenti, senza che da esse possa farsi discendere un obbligo positivo o negativo di affissione del crocefisso. Ma questo non deve sconcertare. Una norma giuridica non opera solo per obblighi e divieti, venendo meno i quali, svanisce la norma stessa. La *norma* continua a permanere nell'ordinamento; e dunque *di norma* il crocefisso dev'essere esposto, a meno che altre esigenze costituzionalmente imposte caso per caso ne esigano la rimozione, secondo le valutazioni della singola comunità scolastica.

Ad una tale interpretazione sarebbero tenuti tutti gli istituti scolastici ed eventualmente tutti i giudici comuni chiamati a risolvere i casi controversi. Di certo sarebbe assai utile che una tale interpretazione fosse autorevolmente avvalorata anche da un intervento della Corte costituzionale. Chissà se, nonostante gli ostacoli di inammissibilità, la Corte riuscirà ad individuare un modo per intervenire su questo problema: dopo tutto già in altri casi la Corte ha saputo trovare nei suoi modelli decisori anche pronunce interpretative di inammissibilità.

